



*Il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Segretario Generale
della Giustizia Amministrativa*

Ai sig.ri Dirigenti
della Giustizia Amministrativa

LORO SEDI

Oggetto: Contributo unificato per le controversie in materia di rideterminazione dell'indennità di buonuscita di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987.

Al Segretario Generale della Giustizia Amministrativa sono pervenute diverse richieste di chiarimenti in merito alla misura del contributo unificato da applicare alle controversie promosse per l'accertamento dei benefici economici previsti dall'art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987, ed al conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo di sei scatti stipendiali.

In particolare, si tratta di accertare se la questione oggetto di impugnativa rientri tra le controversie in materia di pubblico impiego, per le quali, in base al combinato di spoto di cui all'art. 13, comma 6-bis lett. b) e comma 3, del d.P.R. n. 115/2002, è prevista la riduzione del 50% della misura del contributo unificato dovuto, ovvero tra le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, cui consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 115/2002, l'applicazione del contributo unificato in misura fissa di euro 43,00.

Ad oggi gli uffici della Giustizia Amministrativa si sono orientati in maniera non omogenea, riconoscendo in alcuni casi tali controversie tra quelle rientranti nella materia del pubblico impiego, in altri casi tra quelle della previdenza e assistenza obbligatorie.

Con la presente circolare si forniscono indicazioni al fine di uniformare l'attività degli uffici.

ooooo

L'art. 6-bis del d.l. 387/1987 sancisce il diritto, per talune categorie di lavoratori cui la disposizione si applica, a percepire i benefici economici contemplati dalla stessa disposizione, disponendo che:

1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.

Il beneficio riconosciuto dalla norma rientra per giurisprudenza consolidata nella materia del pubblico impiego, dato il carattere "retributivo" del beneficio (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 22/3/2024 n. 2806, che richiama Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 24/4/2017 n. 1887: "... tale voce, al pari della vecchia indennità di buonuscita, ha comunque natura e funzione retributiva, essendo proprio una componente (oggetto di ritenuta) del trattamento economico complessivo...").

In senso conforme, si richiamano TAR Palermo, Sezione III, 13/5/2024 n. 1605: "...l'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, pur realizzando una funzione previdenziale, ha natura retributiva..."; nonché, T.A.R. Calabria, Sezione I, sentenza n. 436 del 21/3/2024; T.A.R. Liguria, Sezione I, sentenza n. 118 del 16/2/2024; TAR Lombardia, Sezione IV, sentenza n. 782/2022 e n. 193/2022; TAR Piemonte, Sezione I, sentenza n. 733/2022).

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 159/2019 ha riconosciuto la natura retributiva di detta indennità, affermando che: "le indennità di fine rapporto si atteggiano come una categoria unitaria, connotata da identità di natura, funzione e dalla generale applicazione a qualunque tipo di rapporto di lavoro subordinato e a qualunque ipotesi di cessazione del medesimo. Esse

rappresentano il frutto dell'attività lavorativa prestata e costituiscono parte integrante del patrimonio del beneficiario, che spetta ai superstiti nel caso di decesso del lavoratore in servizio. Nell'ambito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 cod. civ., le indennità erogate nel settore pubblico presentano la natura di retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, avvalorata dalla correlazione della misura delle prestazioni con la durata del servizio e con la retribuzione di carattere continuativo percepita in costanza di rapporto, nonché dal momento della loro corresponsione, legato al venir meno della retribuzione. Il carattere di retribuzione differita, comune a tali indennità, le attira nella sfera dell'art. 36 Cost., che prescrive, per ogni forma di trattamento retributivo, la proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e l'idoneità a garantire, in ogni caso, un'esistenza libera e dignitosa”.

Ancora più di recente la Corte Costituzionale ha confermato che “*l'evoluzione normativa, «stimolata dalla giurisprudenza costituzionale» (sentenza n. 243 del 1993, punto 4 del Considerato in diritto), ha ricondotto le indennità di fine servizio erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'ambito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 del codice civile (sentenze n. 258 del 2022, n. 159 del 2019 e n. 106 del 1996). Tale processo di armonizzazione, contraddistinto anche da un ruolo rilevante dell'autonomia collettiva (sentenza n. 213 del 2018), rispecchia la finalità unitaria dei trattamenti di fine rapporto, che si prefiggono di accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell'uscita dalla vita lavorativa attiva (sentenza n. 159 del 2019). Le indennità di fine servizio costituiscono una componente del compenso conquistato «attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» (sentenza n. 106 del 1996) e, quindi, una parte integrante del patrimonio del beneficiario, il quale spetta ai superstiti in caso di decesso del lavoratore (sentenza n. 243 del 1993)”* (Corte cost. 28 giugno 2023, n. 130).

Pertanto, il diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali, di cui all'art. 6bis D.L. n. 387 del 1987, ha natura retributiva, e, quindi, la relativa controversia rientra nella materia pubblico impiego.

Di conseguenza, dal punto di vista fiscale, le controversie promosse in sede giurisdizionale sono assoggettate al pagamento del contributo unificato nella misura prevista per i ricorsi in materia del pubblico impiego.

IL SEGRETARIO GENERALE

François Cestac / condutteg